

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3431

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MANTINI

Disposizioni per l'attuazione del principio della ragionevole durata e del giusto processo in materia penale

*Presentata il 27 novembre 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Accertare i reati e punirne gli autori è un'esigenza fondamentale per la sopravvivenza di ogni democrazia.

L'efficienza della giustizia, infatti, è condizione necessaria per l'effettività dei diritti di tutti i cittadini, per il progresso sociale, culturale ed economico del Paese.

In Italia il servizio giustizia è gravemente inefficiente.

Numerosi sono i processi penali che hanno il medesimo epilogo: non doversi procedere per estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale. In altre parole: « impunità » del reo.

E la causa di questo degrado certamente risiede nella lentezza del nostro processo penale. Caratteristica che rappresenta anche il principale addebito che si muove all'Italia da parte dell'opinione pubblica e nelle sedi internazionali. Non per nulla la maggior parte delle condanne

degli organi di giustizia internazionali riguarda proprio questo aspetto.

La soluzione, allora, non deve mirare a scongiurare la prescrizione allungandone irragionevolmente il termine, bensì ad introdurre un sistema capace di garantire che il procedimento penale si concluda in tempi brevi ed invalicabili.

Questo progetto di legge, mosso da un intento propulsivo della « macchina della giustizia », si propone d'intervenire sulla disciplina di due istituti, quello della prescrizione del reato e quello dell'impugnazione della sentenza di primo grado che, pur nella loro diversità funzionale, sono al centro della dinamica processuale.

È per tale ragione che le modifiche vengono presentate con un medesimo progetto di legge che persegue l'unica finalità di attuare il fondamentale, ma troppo spesso dimenticato, principio consacrato al secondo comma, ultimo periodo, dell'arti-

colo 111 della Costituzione: la legge assicura la ragionevole durata del processo. Un principio che non è possibile ignorare rimanendo inerti di fronte al logorio del sistema giudiziario o, peggio ancora (come sta facendo l'attuale maggioranza di governo), apportando delle modifiche che vanno nel senso contrario a quello dell'efficienza.

Quello della ragionevole durata del processo è il dettato costituzionale che più di ogni altro necessita di un'attuazione codicistica: tramite riforme strutturali finalizzate a garantire l'economicità temporale degli istituti vigenti e l'introduzione di nuovi meccanismi che favoriscano la speditezza del procedimento.

La lentezza che caratterizza la procedura per l'accertamento dei reati è in contrasto non solo con le esigenze di giustizia, che postulano la punizione del colpevole, ma anche con le garanzie fondamentali dell'accusato che, se è vero l'antico brocardo secondo cui « il processo è già una pena », ha certo diritto ad un processo rapido ed efficiente.

D'altronde la proposta di legge si ispira al principio costituzionale del « giusto processo », che contempera le piene garanzie dell'imputato alla « ragionevole durata del processo », e, più in generale, alla cultura ben espressa da Cesare Beccaria secondo cui « affinché ogni pena non sia la violenza di uno contro un privato cittadino » la pena deve essere pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata ai delitti, dettata dalla legge.

La presente proposta di legge ha dunque il fine dell'attuazione del principio del « giusto processo » sotto il profilo del valore dell'« efficienza del processo » penale.

Spetta più propriamente al Governo promuovere un'eventuale iniziativa di più complessiva revisione del nostro codice di procedura penale, che dovrebbe essere guidata dall'intento di risolvere le confuse sovrapposizioni tra istituti tipici del modello accusatorio e istituti propri del rito inquisitorio.

Per esigenze di logica argomentativa, la presente relazione separa l'illustrazione dell'articolato, con le sottese ragioni giuridiche, in due parti: la prima, è relativa alla rivisitazione radicale dell'istituto della prescrizione del reato, l'altra sulla riforma del sistema dell'impugnazione della sentenza di primo grado.

#### *Nuova disciplina della prescrizione del reato.*

L'istituto della prescrizione del reato ha una natura complessa che coinvolge delicati risvolti di politica criminale, costituzionali, di democrazia e di libertà tali da renderlo uno dei temi più controversi e intricati su cui si confronta da tempo la cultura giuridica e politica italiana.

Una riflessione seria sulla possibile riforma della disciplina della prescrizione non può che partire dalle *ratio* dell'istituto sulla base delle quali si può tentare di edificare un diverso sistema più idoneo, di quello attuale, a realizzare le funzioni proprie dell'istituto e le esigenze di giustizia.

Tra le diverse motivazioni che sono state attribuite alla prescrizione del reato quelle fondanti sono due: la prima è una ragione utilitaristica; la seconda è di garanzia nei confronti dell'accusato.

Fin dai tempi di Cesare Beccaria e dalla nascita della concezione liberale e utilitaristica del diritto penale, si sottolinea l'esigenza di « prontezza della pena », vale a dire di un accertamento del reato che segua prontamente alla sua commissione. Soltanto una risposta sanzionatoria definitiva che sia più vicina possibile al *tempus commixi delicti*, infatti, consente al diritto penale di assolvere al suo compito di prevenzione del crimine.

Questo principio è supportato dal dato criminologico in base al quale solo una pena pronta, intesa nel senso chiarito, viene sentita dal reo come « conseguenza », sanzione e per un certo verso retribuzione del reato commesso ed è capace, pertanto, di svolgere una funzione special preventiva, ossia di deterrenza nei confronti del

reo a compiere altri reati, nonché rieducativa (articolo 27, terzo comma, ultima parte della Costituzione) e general preventiva.

Pertanto, non è corretto porre sullo stesso piano l'accertamento definito del reato e una diversa reazione al crimine da parte dello Stato. L'esercizio dell'azione penale e la contestazione del fatto al reo hanno un effetto criminale ben più limitato che deve essere tenuto in debito conto, ma che non può confondersi con l'esigenza di porre un termine all'accertamento del reato, al di là del quale, a prescindere dalla fase e dal grado del procedimento in corso, la sanzione diventerebbe incapace di svolgere la propria funzione, delegittimando l'intero sistema del diritto penale.

Da queste considerazioni traspare l'errore logico-giuridico che inficia le proposte di riforma che vorrebbero uno sdoppiamento tra prescrizione del reato e prescrizione del procedimento o imprescrittibilità una volta avviato il procedimento penale.

L'altra motivazione dell'istituto della prescrizione del reato è volta a tutelare un interesse dell'accusato, il quale ha il sacrosanto diritto ad essere sottoposto ad un procedimento penale che si concluda in tempi brevi. Per usare le parole di Beccaria in considerazione del principio della presunzione d'innocenza, si deve eliminare rapidamente « l'incertezza della sorte di un cittadino ».

A tale diritto corrisponde un vero e proprio onere dello Stato a rendere giustizia prontamente.

Questi stessi principi che sono alla base dell'istituto della prescrizione del reato hanno spinto il legislatore ad introdurre nella nostra Costituzione il principio della ragionevole durata del processo la cui attuazione è demandata alla legge ordinaria.

Come già dichiarato, questo progetto di legge vuole attuare tale « comando » costituzionale, proponendo delle modifiche alla disciplina della prescrizione del reato che abbiano effetto propulsivo dell'andamento del processo.

Naturalmente, un punto fermo è la previsione di un termine massimo per l'accertamento del reato, al di là del quale la pretesa punitiva dello Stato non si giustifica. Per il rispetto di questo tetto massimo, però, non è indispensabile mantenere l'impostazione dell'attuale articolo 160, terzo comma, ultimo periodo, del codice penale, potendosi articolare un sistema, tramite le interruzioni del corso della prescrizione, tale da contenere in se stesso un limite all'accertamento del reato, calcolabile attraverso la somma dei vari segmenti temporali che si verrebbero a delineare.

Ferma restando l'attuale impostazione dell'articolo 157 del codice penale, è opportuna una modifica dei termini prescrizione in modo da renderli più aderenti al nuovo rito introdotto con il codice del 1988 e al sistema strutturato nel presente progetto di legge.

La gravità e la riprovevolezza del fatto di reato e delle motivazioni ideologiche sottostanti giustificano l'imprescrittibilità dei crimini contro l'umanità e di quelli commessi con finalità di terrorismo nazionale ed internazionale, perché questi tipi di reati sono indelebili nella coscienza dell'autore e nel ricordo della collettività e, quindi, anche se a distanza di molto tempo, la sanzione penale conserverebbe la sua efficacia special e general preventiva.

Al fine di eliminare i troppi ampi margini di discrezionalità applicativa, che contrastano con la certezza del diritto, al terzo comma del citato articolo 157, viene eliminato il riferimento alle circostanze del reato per il calcolo della pena massima che si deve considerare ai fini del tempo prescrizione, fatta eccezione per quelle aggravanti che prevedono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. Ciò in armonia con l'indirizzo legislativo adottato nel codice di procedura penale che utilizza questi stessi canoni.

Infine, al quinto comma dell'articolo 157, è espressamente attribuita all'imputato la facoltà di rinunciare alla sentenza di non doversi procedere per prescrizione.

Il diritto ad ottenere una decisione nel merito deve prevalere, infatti, sulla perdita di utilità sociale alla repressione di un illecito penale dopo che sia trascorso un eccessivo periodo di tempo dalla sua commissione. Del resto, la Corte costituzionale con la sentenza n. 257 del 1990 ha già dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 157 del codice penale per violazione degli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione nella parte in cui non prevede che l'imputato possa rinunciare alla prescrizione del reato. È opportuno, quindi, che nell'ambito di una rivisitazione generale dell'istituto, venga introdotta una norma che attribuisca la facoltà di rinunciare alla prescrizione, quanto meno, all'imputato, cioè, all'accusato nei confronti del quale sia stata elevata una formale imputazione.

Il termine prescrizione previsto all'articolo 157 con il sistema delle interruzioni più avanti descritto, concilia l'esigenza di prontezza della pena con quella dell'accertamento del reato in considerazione del normale *iter* procedimentale. Ciò consente di prevedere, in via generale, dei termini di prescrizione che siano più corti possibile.

In alcuni casi, però, possono intervenire delle esigenze che non caratterizzano i normali *iter* procedurali. E proprio per evitare che tali evenienze comportino un generale allungamento dei tempi prescrizione, esse devono essere previste come cause eccezionali che, qualora intervengono, determinano una sospensione dei termini.

Alle sospensioni già previste dall'attuale articolo 159 e dalle varie disposizioni di legge, sono aggiunte l'espletamento di una rogatoria all'estero e l'assunzione di una perizia sia nel corso del dibattimento che con incidente probatorio nelle indagini preliminari.

Rimane inteso, secondo l'indirizzo recentemente espresso dalla Suprema corte, che nei casi in cui è prevista la sospensione dei termini di custodia cautelare si verifica la sospensione del corso della prescrizione anche nei procedimenti in cui l'imputato non è *in vinculis*.

Altri casi di sospensione del corso della prescrizione sono previsti nel progetto di legge, ma se ne rinvia l'illustrazione al

proseguo della relazione, allorché ne verrà illustrata la *ratio*.

È stato già chiarito che l'istituto della prescrizione è intimamente connesso all'accertamento definitivo del reato e alla conseguente condanna per la condotta illecita del reo e che, perciò, l'istituto della prescrizione non si può incentrare sull'esercizio dell'azione penale e su reazioni processuali, diciamo così, provvisorie rispetto ad una sentenza definitiva di condanna.

Ciononostante, alcuni atti procedurali producono un qualche effetto psicologico nei confronti del reo. Sono da differenziare, infatti, i casi in cui al reato non segue alcuna risposta dello Stato da quelli in cui c'è l'avvio del procedimento penale, una qualche forma di contestazione, l'esercizio dell'azione penale o una sentenza di condanna non definitiva.

Questi assunti criminologici devono essere tenuti in debita considerazione nella disciplina dell'istituto della prescrizione del reato, in particolare, nella parte che riguarda il meccanismo dell'interruzione.

Siccome, però, la previsione degli atti interruttivi coinvolge anche altri aspetti di cui si dirà, se ne rimanda l'illustrazione.

Il presente progetto di legge pretende di apportare delle modifiche capaci di conseguire un effetto propulsivo del processo penale.

Per fare ciò, è necessario confezionare delle norme che influiscano sull'attività dei protagonisti del procedimento penale, i quali, ciascuno in base al proprio ruolo, sono artefici del gioco e finiscono per determinare, con i loro comportamenti, la durata del procedimento. Il nuovo codice di rito accusatorio, a differenza del vecchio, infatti, affida a tutte le parti, non solo al giudice, l'andamento del processo. Perciò si parla di processo di parti.

Tale sistema, che era estraneo alla nostra tradizione giuridica, purtroppo è stato recepito dagli operatori del diritto in modo inappropriato, a causa di una certa impreparazione culturale. Ciò ha determinato degli abusi di potere o, quantomeno, degli sviamenti, da parte di tutti i soggetti protagonisti del procedimento, che hanno

finito per provocare un allungamento dei tempi.

Ecco perché si deve intervenire, su diversi fronti, affinché tutti i protagonisti del processo penale tornino al loro ruolo e si assumano gli oneri connessi all'esercizio dei poteri attribuiti, inclusi l'imputato con il suo difensore.

Con riferimento alla posizione processuale di questi ultimi, la prassi applicativa del nuovo codice di rito dimostra che l'eccessiva durata dei processi, lungi dal rappresentare un pregiudizio per l'accusato, ha finito per risolversi in un vantaggio, perché è preferibile scongiurare il pericolo di una condanna definitiva, assicurandosi, comunque, la prescrizione del reato. Si è diffuso, quindi, un certo costume a difendersi fuggendo dal processo, sforzandosi di fare di tutto per evitare che si concluda in tempi brevi e, così, perseguendo la meta della prescrizione.

Il modo più efficace per disinvogliare l'eventuale attività strumentale dell'imputato e del suo difensore, è quello di impedire che possa conseguire gli effetti desiderati, introducendo, cioè, una causa di sospensione dei termini di prescrizione del reato che operi ogniqualvolta si devia dalla funzione cognitiva del processo.

In tale ottica, la presente proposta di legge prevede la sospensione della prescrizione durante il tempo in cui il procedimento è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore o, comunque, su sua richiesta sempre che la sospensione o il rinvio non siano disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa e durante il tempo in cui il procedimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendono privo di assistenza uno o più imputati.

L'adozione della formula « o, comunque, su sua richiesta » è motivata dal fatto che il rinvio del procedimento non si ottiene solo adducendo un impedimento legittimo, bensì anche con richieste diverse che hanno tutte in comune il fatto di non essere motivate da reali esigenze di acqui-

sizione della prova o da concessione di termini a difesa.

Bisogna prendere atto, però, che la lungaggine dei processi penali in Italia non è imputabile soltanto ad un esercizio strumentale dei poteri difensivi connesso alle numerose garanzie riconosciute dall'attuale rito, ma anche alle condotte del pubblico ministero e del giudice che, in alcuni casi, non assolvono alle loro funzioni in modo efficiente.

Ecco perché accanto alla funzione deterrente delle attività dilatorie dell'imputato e del difensore, l'istituto della prescrizione del reato deve essere strutturato in modo tale da esercitare anche una funzione propulsiva nei confronti del pubblico ministero e del giudice.

Ciò che è possibile solo con una rivoluzione della disciplina dell'interruzione del corso della prescrizione rispetto a come è stata concepita nel codice del 1930.

Gli effetti dell'interruzione e, cioè, derivanti dal compimento di determinati atti procedurali o processuali, devono sollecitare il pubblico ministero prima e il giudice poi, al rispetto di alcuni termini che segnano le tappe principali del procedimento penale.

Solo in questo modo è possibile dotare le norme di una qualche effettiva funzione di governo sull'andamento del procedimento.

In base all'articolo 3 del progetto di legge, che riformula l'articolo 160 del codice penale, al raggiungimento di determinati « traguardi » il termine prescrizione ordinario s'interrompe e comincia a decorrere un nuovo termine calcolato sulla base del tipo di reato per cui si procede (riferendosi agli scaglioni dell'articolo 157) e della fase che si affaccia con il compimento dell'atto interruttivo.

Un sistema così strutturato introdurrebbe un termine prescrizione che, anche considerando le ipotesi massime di durata di ogni segmento procedimentale, sarebbe, comunque, rispettoso dell'articolo 111, secondo comma, della Costituzione, ma, soprattutto, sarebbe capace di consentire uno sviluppo processuale vera-

mente rapido, efficiente ed economico, cioè senza inutile dispendio di risorse processuali.

Nell'attuale sistema, l'interruzione della prescrizione concede, in un'unica soluzione, il più delle volte nella fase delle indagini preliminari, il maggiore termine prescrizionale (fino alla metà del termine prescrizionale ordinario), permettendo che il procedimento stalli in quella fase per tutto il tempo residuo fino alla prescrizione. Potrebbero darsi casi, come quotidianamente si verificano, in cui un giudice unico di primo grado disponga il giudizio pur essendo consapevole che la prescrizione maturerà nel corso del dibattimento o casi in cui il giudice di primo grado pronunci una sentenza di condanna, impegnandosi nella redazione di una copiosa motivazione, anche sapendo che il giudice dell'impugnazione non riuscirà a scongiurare l'estinzione del reato per decorso del termine prescrizionale.

Viceversa, un sistema delle interruzioni strutturato come nel presente progetto di legge avrebbe un effetto propulsivo per il pubblico ministero ed il giudice, eviterebbe lunghe stasi del procedimento in una sua fase, scongiurerebbe l'assurdo pericolo del passaggio ad una fase o ad un grado successivi nella consapevolezza di non poter, comunque, concludere l'accertamento.

#### *Modifiche alla disciplina dell'impugnazione.*

La modifica della disciplina dell'impugnazione proposta consiste, sostanzialmente, in una radicale soppressione dell'appello avverso la sentenza del giudice di primo grado e in un parallelo ampliamento dei casi di ricorso per cassazione attualmente previsti.

Oltre al processo di « accumulo » e, purtroppo, all'impreparazione culturale della nostra classe professionale (magistrati e avvocati), alla base della lamentata lentezza del procedimento penale, vi sono indubbiamente anche dei fattori processuali; alcuni legati alla macchinosità dello stesso rito accusatorio, altri insiti proprio nel numero di « stati e gradi » che deve

superare il giudizio per arrivare alla conclusione definitiva: la fase delle indagini preliminari (a cui deve aggiungersi il segmento procedimentale che può innescarsi con la richiesta d'integrazione delle indagini a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini), la fase dell'udienza preliminare (per i procedimenti che riguardano la maggior parte dei reati), il giudizio di primo grado, quello d'appello, quello dinanzi la Corte di cassazione. Senza considerare, poi, i gradi eventuali che possono conseguire ad una sentenza di annullamento da parte della Suprema corte.

Francamente troppi i giudici coinvolti nell'accertamento di un reato!

Qualcuno ha pensato di eliminare la fase dell'udienza preliminare in tutti i processi. Ma ciò andrebbe nel senso opposto a quello dell'efficienza, perché significherebbe privare il processo di un « filtro » che è utile per selezionare le imputazioni che meritano un accertamento dibattimentale. Questo, perlomeno, l'intento del legislatore, effettivamente rispettato, però, solo nei casi di giudici dell'udienza preliminare che sanno interpretare correttamente il loro ruolo. L'udienza preliminare, inoltre, assolve ad un'altra indispensabile funzione, in quanto rappresenta la sede « tipica » per la scelta di quei riti alternativi sul cui utilizzo si è scommessa la funzionalità del codice di rito del 1988, purtroppo, con scarsi risultati, perché la lungaggine dell'*iter* processuale fa scegliere all'accusato l'aspettativa della prescrizione rispetto alla condanna con i benefici connessi al patteggiamento o al rito abbreviato.

E allora, l'unico segmento processuale su cui si può ragionevolmente pensare di agire è quello del giudizio d'appello. Non per nulla tale grado di giudizio è praticamente inesistente nei tradizionali sistemi accusatori quali concretamente praticati nei Paesi anglosassoni, in cui gli stessi pochi casi di « appello » rappresentano null'altro che una parte, assai ridotta, di quelli che in Italia sono i casi e i motivi di ricorso per cassazione.

L'obiezione che prevedibilmente verrà formulata a tale proposta farà leva sulle

diminuite possibilità di riparare ad eventuali errori giudiziari. Ed è obiezione sicuramente meritevole della massima attenzione ma con alcuni limiti imposti dalla razionalità, dal buon senso e anche dal sistema accusatorio introdotto nel nuovo codice di procedura penale. È da rilevare un difetto che caratterizza la nostra legislatura, che consiste nell'importare numerose garanzie difensive riconosciute in ordinamenti di altri Paesi, tralasciando, però, i necessari contrappesi previsti in quei sistemi.

A quanti si dichiarano contrari ad una eliminazione dell'appello, bisogna prospettare alcune considerazioni tecnico-giuridiche che fuggano ogni dubbio sulla logicità e sulla correttezza di un intervento radicale.

Ma, innanzitutto, due premesse.

La prima di carattere metodologico: la presente proposta di legge è fondata su argomentazioni giuridico-sistematiche che dimostrano la mancanza di funzionalità o di irragionevole superfluità di quest'istituto nel nostro sistema processuale.

Solo un tale supporto motivazionale, accompagnato dal dato pur rilevante che un siffatto intervento comporterebbe una diminuzione della durata del procedimento penale, può fare giustizia delle perplessità di quanti si rivolgono a questo dibattito con prevenuto scetticismo.

L'altro punto preliminare è rappresentato dalla verifica di eventuali preclusioni poste da leggi sovraordinate a quella ordinaria.

Un ostacolo del genere, tuttavia, non è dato né dalla Costituzione italiana, né dal diritto internazionale.

Queste fonti, infatti, non postulano un « doppio grado di giurisdizione nel merito », inteso come diritto del prevenuto ad avere un secondo giudizio in cui venga ripetuto l'accertamento della sua colpevolezza da parte di un diverso giudice.

La nostra Carta fondamentale del 1948 si limita a prevedere, all'articolo 111, settimo comma, il principio della ricorribilità in cassazione per violazione di legge contro tutte le sentenze e contro i provvedimenti in materia di libertà personale, un

diritto ristretto, cioè, al controllo della « legittimità » della decisione del giudice di merito.

Né esistono norme di diritto internazionale consuetudinario, le sole ad avere valore di legge sovraordinata per il tramite dell'articolo 10 della Costituzione, che postulino il doppio grado di giurisdizione nel merito.

Per quanto riguarda il diritto internazionale pattizio, che comunque non asurge a fonte di rango sovraordinato, è utile, anche per ciò che si dirà in prosieguo, richiamare le due norme di riferimento.

Queste, intatti, prevedono un diritto all'impugnazione della decisione del giudice di primo grado che è perfettamente tutelato nel sistema proposto con il presente progetto di legge.

L'articolo 14, paragrafo 5, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, reso esecutivo in Italia dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881, attribuisce al condannato per un reato il diritto a che « l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge ».

Il settimo protocollo aggiuntivo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva in Italia dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, all'articolo 2 prevede il « diritto delle persone dichiarate colpevoli di un'infrazione penale di sottoporre ad un tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna. L'esercizio di questo diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere invocato, sarà stabilito per legge ».

Entrambe le Carte, come si legge, lungi da imporre un doppio grado di giurisdizione nel merito, rinviano alla legge dello Stato per l'individuazione dei « motivi » che possono legittimare l'atto d'impugnazione. Tale rinvio fa logicamente ritenere che s'intenda un'impugnazione limitata a casi specifici e predeterminati dalla legge

(come nella disciplina del nostro ricorso per cassazione) e non una generale possibilità di riportare al giudizio di un giudice superiore la valutazione compiuta dal giudice di prime cure (come nel giudizio d'appello).

Fatte queste premesse, già di per sé sufficienti a mostrare la razionalità della proposta di legge, entriamo nel merito della nostra argomentazione.

L'impugnazione, intesa come azione diretta ad ottenere la revisione di un atto in base a motivi di invalidamento o di contestazione (anche in base a circostanze sopravvenute), trova la sua giustificazione nella fallibilità del giudizio umano, ossia nella possibilità che la decisione del primo giudice sia affetta da errori.

La previsione che una giurisdizione superiore rivaluti gli elementi probatori assunti alla base della prima decisione o verifichi la correttezza del primo giudizio, in linea generale, viene ritenuta idonea a « rimediare » ad eventuali errori contenuti nella sentenza impugnata e, quindi, a garantire che la decisione definitiva sia, il più umanamente possibile, corretta.

Non bisogna trascurare, tuttavia, che la garanzia della correttezza della decisione definitiva del giudice (lungi dal poter essere raggiunta) può essere perseguita anche attraverso metodi diversi dal sistema dell'impugnazione: per mezzo di meccanismi che agiscano preventivamente, sulla causa dell'errore, intervenendo, cioè, nel processo di assunzione degli elementi probatori e di formazione della prova da parte del giudice.

L'apparato strutturale più appropriato è quello che caratterizza il sistema accusatorio. Tale rito, infatti, si fonda su principi la cui attuazione impone l'adozione di strumenti capaci di garantire un'effettiva riduzione del pericolo che la decisione sia affetta da errori.

E nel nostro ordinamento, con il codice di procedura penale del 1988, di rito sostanzialmente accusatorio e con le successive riforme, sempre tendenti ad una piena attuazione di questo modello, si è adottato un sistema processuale che limita

effettivamente il pericolo d'ingiustizia e d'illegittimità della sentenza.

Naturalmente, i due metodi rimangono distinti: l'uno, il sistema accusatorio, agisce in via preventiva, cercando di limitare le possibilità di errore; l'altro, il doppio grado di giurisdizione, offre un rimedio nell'eventualità che la decisione del primo giudice sia ingiusta. Pertanto, possono logicamente coesistere.

La funzionalità di questa coesione, però, presuppone che anche il giudizio di secondo grado si caratterizzi per la previsione di quei meccanismi ritenuti idonei a limitare i rischi d'errore (*in primis* oralità ed immediatezza della prova) che operano nel giudizio di prime cure.

Viceversa, ci troveremmo nella situazione paradossale di un secondo giudizio più esposto a rischi di errori di valutazione del primo, con la più che concreta possibilità che, in caso di difformità tra le due decisioni, quella censurabile sia la seconda.

Il doppio grado di giurisdizione, in altre parole, necessiterebbe di un « riesame », nel senso di ripetizione, dell'accertamento compiuto in prima istanza, da parte di un giudice superiore.

L'attuale disciplina del giudizio d'appello non configura, invece, un « riesame » dell'accertamento compiuto dal tribunale, tranne che nei rari casi in cui si ha rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

È un doppio grado di giurisdizione nel merito anomalo, che offre un rimedio alla possibilità che la prima decisione sia viziata da errori, prevedendo un secondo giudizio in cui esiste un rischio maggiore che nel primo.

Il giudice d'appello, infatti, matura il suo convincimento sulle carte processuali formate davanti al tribunale senza procedere ad una ripetizione dell'assunzione degli elementi di prova. Anzi, effettivamente accade che il giudice di secondo grado valuta la tenuta logica delle valutazioni del primo giudice riflesse nella motivazione della sentenza, sulla base delle censure a questa mossa dall'appellante, facendo soltanto sporadico riferimento

alla documentazione probatoria in atti. In pratica, lo stesso lavoro del giudice di cassazione, con la sola differenza che a questo è di regola precluso l'accesso al fascicolo del dibattimento.

Queste considerazioni dimostrano in modo ineccepibile l'infunzionalità dell'istituto dell'appello così come disciplinato. Mentre, ciò che in seguito si scriverà sul ricorso per cassazione e sull'obbligo di motivazione della sentenza, farà apparire la superfluità dell'appello nell'attuale sistema processuale. Cosicché, il ragionamento complessivo supporterà la legittimità e la ragionevolezza della proposta di legge.

Le note statuizioni di principio secondo le quali il ricorso per cassazione non instaura un terzo grado di giudizio, bensì è volto alla verifica della sola legittimità della sentenza impugnata, sono solo teoricamente ineccepibili, perché in concreto hanno una portata assai più limitata.

Il giudizio della Corte di cassazione in virtù delle caratteristiche proprie del sistema giuridico italiano, infatti, garantisce anche il controllo sulla logicità della valutazione degli elementi di prova compiuta dal giudice di merito e sulla sua completezza.

Il nostro codice di procedura penale, infatti, attribuisce alla sentenza delle particolari caratteristiche che la differenziano nettamente dai « verdetti » previsti da altri sistemi e che rappresentano la vera garanzia che consente di rilevare eventuali errori nella decisione giudiziaria, sotto il duplice profilo fattuale e giuridico.

Secondo la lettera della norma, la sentenza deve contenere l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, con l'indicazione delle prove poste alla base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie.

La parte motivata della sentenza, cioè, deve rappresentare perfettamente l'*iter* logico seguito dal giudice per la sua decisione.

E allora, fintanto che alla Cassazione è consentito di valutare la logicità della sentenza, la reale ed effettiva differenza con il giudizio d'appello consiste nella preclusione dell'accesso agli atti, che deriva dalla formula utilizzata all'articolo 606, comma 1, lettera *e*) del codice di procedura penale: « (...) quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ».

Ecco perché il progetto di legge, consentendo alla Cassazione di visionare gli atti del processo per valutare la logicità e la completezza della motivazione della sentenza ricorsa, propone l'eliminazione di questa duplicazione di giudizi che non si giustificano logicamente, non essendo neanche previsti dalle Carte dei diritti internazionali che postulano un solo controllo della decisione del giudizio del primo giudice.

Nei casi in cui la Corte di cassazione accolga il ricorso accertando il vizio motivazionale denunciato, qualora non possa assumere ella stessa la decisione, è previsto il rinvio al giudice d'appello con possibilità per la Cassazione, prima che per il giudice del rinvio, di ordinare la ripetizione totale o parziale dell'istruttoria probatoria.

Un siffatto sistema recupererebbe il rispetto del principio di oralità, prescritto all'articolo 111 della Costituzione, ma ignorato dall'attuale disciplina d'appello e attuerebbe anche il principio di ragionevole durata del processo, che impone la eliminazione di quegli istituti che sono incapaci di tutelare interessi e garanzie costituzionalmente rilevanti e che, pertanto, provocano un illegittimo allungamento della durata del processo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. L'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 157. — (*Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere*). — Sono imprescrittibili i delitti contro l'umanità e i delitti commessi con finalità di terrorismo nazionale o internazionale.

La prescrizione estingue il reato:

1) in diciotto anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a venti anni;

2) in dodici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a dieci anni;

3) in otto anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore a cinque anni;

4) in quattro anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione inferiore a cinque anni;

5) in due anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della multa e per le contravvenzioni.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e quella pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescri-

vere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

L'imputato può rinunciare all'intervenuta prescrizione del reato con dichiarazione resa al giudice personalmente o per mezzo di procuratore speciale ».

#### ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Il corso della prescrizione rimane sospeso:

1) nei casi di autorizzazione a procedere;

2) nei casi di questione deferita ad altro giudizio;

3) durante il tempo in cui il processo è sospeso o rinviato per impedimento dell'imputato o del suo difensore o, comunque, su sua richiesta sempre che la sospensione o il rinvio non siano disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito della concessione di termini per la difesa;

4) durante il tempo in cui il procedimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendono privi di assistenza uno o più imputati;

5) in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge ».

#### ART. 3.

1. L'articolo 160 del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 160. — (*Interruzione del corso della prescrizione*). — Il corso della prescrizione è interrotto dal compimento di uno dei seguenti atti:

1) l'invio dell'informazione di garanzia, l'ordinanza che applica le misure

cautelari, l'ordinanza di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero, all'autorità di polizia giudiziaria su delega del pubblica ministero o al giudice, l'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio al pubblico ministero o all'autorità di polizia giudiziaria allo scopo delegata dal pubblico ministero;

2) l'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di archiviazione del pubblico ministero;

3) l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, il decreto che dispone il giudizio immediato, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo e il decreto penale di condanna;

4) la sentenza di primo grado e la sentenza del giudice del rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione della sentenza impugnata;

5) la sentenza di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione.

Con l'interruzione della prescrizione comincia a decorrere un nuovo termine di prescrizione con le seguenti modalità:

1) nel caso di interruzione per compimento di un atto tra quelli elencati al numero 1) del primo comma del presente articolo, il nuovo termine di prescrizione è di due anni e sei mesi per i reati previsti dai numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 157 e di due anni e tre mesi per gli altri reati;

2) nel caso di interruzione per invio dell'avviso di cui al numero 2) del primo comma, il nuovo termine di prescrizione è di otto mesi;

3) nel caso di interruzione per compimento di un atto tra quelli elencati al numero 3) del primo comma del presente articolo, il nuovo termine di prescrizione è di tre anni per i reati previsti dai numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 157, di due anni per i reati previsti dal numero 3) del medesimo secondo comma

dell'articolo 157 e di un anno per gli altri reati;

4) nel caso di interruzione per pronunciamiento della sentenza di primo grado o del giudice di rinvio, il nuovo termine di prescrizione è di un anno;

5) nel caso di interruzione per pronunciamiento della sentenza di annullamento con rinvio da parte della Corte di cassazione, il nuovo termine di prescrizione è di due anni per i reati previsti dai numeri 1) e 2) del secondo comma dell'articolo 157, di un anno e sei mesi per i reati previsti dal numero 3) del medesimo secondo comma dell'articolo 157 e di un anno per gli altri reati ».

#### ART. 4.

1. All'articolo 727 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 5-*bis*. Il corso della prescrizione del reato rimane sospeso dall'inoltro della rogatoria fino al momento della consegna degli atti assunti per rogatoria al giudice o al pubblico ministero ».

#### ART. 5.

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 227 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

« 4-*bis*. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4 il corso della prescrizione del reato rimane sospeso per la durata del termine concesso dal giudice e, comunque, per non più di sei mesi ».

#### ART. 6.

1. L'articolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 428. — (*Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere*). — 1. Contro la sentenza di non luogo a proce-

dere possono proporre ricorso per cassazione:

a) il procuratore della Repubblica;

b) l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso.

2. La persona offesa può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall'articolo 419, comma 7.

3. Sull'impugnazione decide la Corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 598 ».

#### ART. 7.

1. L'articolo 443 del codice di procedura penale è abrogato.

#### ART. 8.

1. Il comma 2 dell'articolo 448 del codice di procedura penale è abrogato.

#### ART. 9.

1. L'articolo 569 del codice di procedura penale è abrogato.

#### ART. 10.

1. Il comma 3 dell'articolo 570 del codice di procedura penale è abrogato.

#### ART. 11.

1. Il titolo II del libro IX del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

#### « TITOLO II

#### RICORSO PER CASSAZIONE

ART. 593. — (*Casi di ricorso*) — 1. Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi:

a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi

legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri;

b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale;

c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità e di decadenza;

d) mancata assunzione di una prova decisiva, quando la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'articolo 495, comma 2;

e) mancanza o illogicità della motivazione o travisamento del fatto.

2. Il ricorso, oltre che nei casi e con gli effetti determinati da particolari disposizioni, può essere proposto contro le sentenze di condanna o di proscioglimento.

3. Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati.

ART. 594. — (*Ricorso dell'imputato*). — 1. L'imputato non può ricorrere per cassazione contro le sentenze di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto.

2. L'imputato può ricorrere contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le spese processuali.

ART. 595. — (*Ricorso del pubblico ministero*) 1. — Il procuratore della Repubblica presso il tribunale può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento, pronunciata dalla corte di assise, dal tribunale o dal giudice dell'udienza preliminare presso il tribunale.

ART. 596. — (*Cognizione della Corte di cassazione*) — 1. Il ricorso attribuisce alla Corte di cassazione la cognizione del procedimento limitatamente ai motivi proposti.

2. La Corte decide altresì le questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

ART. 597. — (*Atti preliminari*) — 1. Il presidente della Corte di cassazione, se rileva una causa d'inammissibilità dei ricorsi, li assegna ad apposita sezione. Il presidente della sezione fissa la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale ed ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo 598. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della Corte.

2. Il presidente della Corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario.

3. Il presidente, su richiesta del procuratore generale, dei difensori delle parti o anche d'ufficio, assegna il ricorso alle sezioni unite quando le questioni proposte sono di speciale importanza o quando occorre dirimere contrasti insorti tra le decisioni delle singole sezioni.

4. Il presidente della Corte, se si tratta delle sezioni unite, ovvero il presidente della sezione, fissa la data per la trattazione del ricorso in udienza pubblica o in camera di consiglio e designa il relatore. Il presidente dispone altresì la riunione dei giudizi nei casi previsti dall'articolo 17 e la separazione dei medesimi quando giovi alla speditezza della decisione.

5. Almeno trenta giorni prima della data dell'udienza, la cancelleria ne dà avviso al procuratore generale e ai difensori, indicando se il ricorso sarà deciso a seguito di udienza pubblica ovvero in camera di consiglio.

ART. 598. — (*Procedimento in camera di consiglio*) — 1. Oltre che nei casi particolari previsti dalla legge, la Corte di cassazione procede in camera di consiglio quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento, fatta eccezione delle sentenze pronunciate a norma dell'articolo 442. Se non è diversamente stabilito e in deroga a

quanto previsto dall'articolo 127, la Corte giudica sui motivi, sulle richieste del procuratore generale e sulle memorie delle altre parti senza intervento dei difensori. Fino quindici giorni prima dell'udienza, tutte le parti possono presentare nuovi motivi e memorie e, fino a cinque giorni prima, possono presentare memorie di replica.

ART. 599. — (*Sospensione dell'esecuzione della condanna civile*) — 1. A richiesta dell'imputato o del responsabile civile, la Corte di cassazione può sospendere, in pendenza del ricorso, l'esecuzione della condanna civile, quando può derivarne grave e irreparabile danno. La decisione sulla richiesta di sospensione della condanna civile è adottata dalla Corte di cassazione con ordinanza in camera di consiglio.

ART. 600. — (*Difensori*) — 1. Salvo che la parte non vi provveda personalmente, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Davanti alla Corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori.

2. Per tutti gli atti che si compiono nel procedimento davanti alla Corte, il domicilio delle parti è presso i rispettivi difensori, salvo quanto previsto dal comma 4. Il difensore è nominato per la proposizione del ricorso o successivamente; in mancanza di nomina il difensore è quello che ha assistito la parte nell'ultimo giudizio, purché abbia i requisiti indicati nel comma 1.

3. Se l'imputato è privo di difensore di fiducia, il presidente del collegio provvede a norma dell'articolo 97.

4. Gli avvisi che devono essere dati al difensore sono notificati anche all'imputato che non sia assistito da difensore di fiducia.

5. Quando il ricorso concerne gli interessi civili, il presidente, se la parte ne fa richiesta, nomina un difensore secondo le norme sul patrocinio dei non abbienti.

ART. 601. — (*Dibattimento*) — 1. Le norme concernenti la pubblicità, la polizia e la disciplina delle udienze e la direzione della discussione nei giudizi di primo grado si osservano davanti alla Corte di cassazione, in quanto applicabili.

2. Le parti private possono comparire per mezzo dei loro difensori.

3. Nell'udienza stabilita, il presidente procede alla verifica della costituzione delle parti e della regolarità degli avvisi, dandone atto a verbale; quindi, il presidente o un consigliere da lui delegato fa la relazione della causa.

4. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, i difensori della parte civile, del responsabile civile, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dell'imputato espongono nell'ordine le loro difese. Non sono ammesse repliche.

ART. 602. — (*Deliberazione e pubblicazione della sentenza*) — 1. La Corte di cassazione delibera la sentenza in camera di consiglio subito dopo terminata la pubblica udienza salvo che, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da decidere, il presidente ritenga indispensabile differire la deliberazione ad altra udienza prossima. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 527 e 546.

2. Se non provvede a norma degli articoli 607, 609 e 610, la Corte dichiara inammissibile o rigetta il ricorso.

3. La sentenza è pubblicata in udienza subito dopo la deliberazione, mediante lettura del dispositivo fatta dal presidente o da un consigliere da lui delegato.

4. Prima della lettura, il dispositivo è sottoscritto dal presidente.

ART. 603. — (*Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso*) — 1. Con il provvedimento che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto è condannata al pagamento delle spese del procedimento. Se il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte privata è inoltre condannata con lo stesso provvedimento al pagamento a favore della cassa delle am-

mende di una somma da euro cinquecento a euro cinquemila. Nello stesso modo si può provvedere quando il ricorso è rigettato.

ART. 604. — (*Motivazione e deposito della sentenza*) — 1. Conclusa la deliberazione, il presidente o il consigliere da lui delegato redige la motivazione. Si osservano le disposizioni concernenti la sentenza nel giudizio di primo grado, in quanto applicabili.

2. La sentenza, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, è depositata in cancelleria non oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione.

3. Qualora il presidente lo disponga, la Corte si riunisce in camera di consiglio per la lettura e l'approvazione del testo della motivazione. Sulle proposte di rettifica, integrazione o cancellazione la Corte delibera senza formalità.

ART. 605. — (*Decisioni delle sezioni unite*) — 1. Se una sezione della Corte rileva che la questione di diritto sottoposta al suo esame ha dato luogo, o può dar luogo, ad un contrasto giurisprudenziale, su richiesta delle parti o d'ufficio, può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite.

ART. 606. — (*Rettificazioni di errori non determinanti l'annullamento*) — 1. Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non producono l'annullamento della sentenza impugnata, se non hanno avuto influenza decisiva sul dispositivo. La Corte di cassazione tuttavia specifica nella sentenza le censure e le rettificazioni occorrenti.

2. Quando nella sentenza impugnata si deve soltanto rettificare la specie o la quantità della pena per errore di denominazione o di computo, la Corte di cassazione vi provvede senza pronunciare annullamento.

3. Nello stesso modo si provvede nei casi di legge più favorevole all'imputato, anche se sopravvenuta dopo la proposizione del ricorso, qualora non siano necessari nuovi accertamenti di fatto.

ART. 607. — (*Annullamento senza rinvio*)

— 1. Oltre che nei casi particolari previsti dalla legge, la Corte di cassazione pronuncia sentenza di annullamento senza rinvio:

a) se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se il reato è estinto o se l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita;

b) se il reato non appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario;

c) se il provvedimento impugnato contiene disposizioni che eccedono i poteri della giurisdizione, limitatamente alle medesime;

d) se la decisione impugnata consiste in un provvedimento non consentito dalla legge;

e) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un reato concorrente;

f) se la sentenza è nulla a norma e nei limiti dell'articolo 522 in relazione a un fatto nuovo;

g) se la condanna è stata pronunciata per errore di persona;

h) se vi è contraddizione fra la sentenza o l'ordinanza impugnata e un'altra anteriore concernente la stessa persona e il medesimo oggetto, pronunciata dallo stesso o da un altro giudice penale;

i) in ogni altro caso in cui la Corte ritiene superfluo il rinvio ovvero può essa medesima procedere alla determinazione della pena o dare i provvedimenti necessari.

ART. 608. — (*Effetti dell'annullamento senza rinvio*) — 1. Nel caso previsto dall'articolo 607, comma 1, lettera b), la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi all'autorità competente, che essa designa; in quello previsto dalla lettera e) e in quello previsto dalla lettera f) del medesimo comma 1, la Corte dispone che del provvedimento sia data notizia al pubblico ministero per le sue determinazioni; in quello previsto dalla lettera h) del citato

comma 1, ordina l'esecuzione della prima sentenza o dell'ordinanza, ma, se si tratta di una sentenza di condanna, ordina l'esecuzione della sentenza che ha inflitto la condanna meno grave determinata a norma dell'articolo 669; in quello previsto dalla lettera *i*) del medesimo comma 1, procede alla determinazione della pena o dà i provvedimenti che occorrono.

ART. 609. — (*Annulamento della sentenza ai soli effetti civili*) — 1. Fermi gli effetti penali della sentenza, la Corte di cassazione, se annulla solamente i capi che riguardano l'azione civile ovvero se accoglie il ricorso della parte civile contro la sentenza di proscioglimento dell'imputato, rinvia quando occorre al giudice civile competente per valore in grado di appello.

ART. 610. — (*Annulamento con rinvio*) — 1. Fuori dai casi previsti negli articoli 607 e 609:

*a*) se è annullata un'ordinanza, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento;

*b*) se è annullata una sentenza di una corte di assise ovvero di un tribunale, il giudizio è rinviato rispettivamente alla corte di assise d'appello e alla corte d'appello del distretto di appartenenza del giudice di primo grado;

*c*) se è annullata la sentenza di un giudice per le indagini preliminari, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale; tuttavia il giudice deve essere diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata;

*d*) se è annullata la sentenza della corte d'appello nel giudizio di rinvio, il giudizio è rinviato ad altra sezione della stessa corte d'appello.

2. Nel caso di annullamento della sentenza ricorso per mancanza o illogicità della motivazione o per travisamento del fatto, la Corte di cassazione deve indicare

se ed in quale parte si deve rinnovare l'istruttoria dibattimentale.

ART. 611. — (*Annullamento parziale*) —

1. Se l'annullamento non è pronunciato per tutte le disposizioni della sentenza, questa ha autorità di cosa giudicata nelle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.

2. La Corte di cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parti della sentenza diventano irrevocabili. L'omissione di tale dichiarazione è riparata dalla Corte stessa in camera di consiglio con ordinanza che deve essere trascritta in margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata. L'ordinanza può essere pronunciata d'ufficio ovvero su domanda del giudice competente per il rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo giudice o della parte privata interessata. La domanda si propone senza formalità.

3. La Corte di cassazione provvede in camera di consiglio senza l'osservanza delle forme previste dall'articolo 127.

ART. 612. — (*Cessazione delle misure cautelari*) — 1. La Corte di cassazione, nel caso di annullamento della sentenza, può disporre la cessazione delle misure cautelari.

ART. 613. — (*Provvedimenti conseguenti alla sentenza di annullamento con rinvio*) —

1. In caso di annullamento con rinvio, la cancelleria della Corte di cassazione trasmette senza ritardo gli atti del processo con la copia della sentenza al giudice che deve procedere al nuovo giudizio.

2. In caso di rigetto o di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la cancelleria trasmette gli atti e la copia del solo dispositivo al giudice che ha emesso la decisione impugnata.

3. In caso di annullamento senza rinvio o di rettificazione, la cancelleria trasmette al giudice indicato nel comma 2 gli atti e la copia della sentenza.

4. In ogni caso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione impugnata esegue annotazione, in margine o in fine

dell'originale, della decisione della Corte di cassazione.

ART. 614. — (*Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto*) — 1. È ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla Corte di cassazione.

2. La richiesta è proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla Corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravità, la Corte provvede, con ordinanza, alla sospensione.

3. L'errore materiale di cui al comma 1 può essere rilevato dalla Corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento.

4. Quando la richiesta è proposta fuori dall'ipotesi prevista al comma 1 o quando essa riguarda la correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la Corte di cassazione, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilità; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore.

ART. 615. — (*Effetti della sentenza sui provvedimenti di natura personale o reale*) — 1. Quando, in seguito alla sentenza della Corte di cassazione, deve cessare una misura cautelare ovvero una pena accessoria o una misura di sicurezza, la cancelleria ne comunica immediatamente il dispositivo al procuratore generale presso la Corte medesima affinché assumi i provvedimenti occorrenti ».

#### ART. 12.

1. Il titolo III del libro IX del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

#### « TITOLO III

#### GIUDIZIO DI RINVIO

ART. 616. — (*Poteri del giudice di rinvio*) — 1. Il giudice di rinvio decide con gli

stessi poteri che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, salve le limitazioni stabilite dalla legge. Il giudice può in ogni caso disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Il giudice, d'ufficio o su richiesta di parte, dispone la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per l'assunzione delle prove ritenute rilevanti per la decisione. Nel caso di annullamento della sentenza ricorsa per mancata assunzione di una prova decisiva, di cui la parte ne ha fatto richiesta a norma dell'articolo 495, comma 2, il giudice ne deve disporre l'assunzione.

2. Il giudice di rinvio si uniforma alla sentenza della Corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.

3. Nel giudizio di rinvio non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'articolo 25.

4. Non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari.

ART. 617. — (*Estensione del giudizio di rinvio*) — 1. Se taluno degli imputati, condannati con la sentenza annullata, non aveva proposto ricorso, l'annullamento pronunciato rispetto al ricorrente giova anche al non ricorrente, salvo che il motivo dell'annullamento sia esclusivamente personale. L'imputato che può giovare di tale effetto estensivo deve essere citato e ha facoltà di intervenire nel giudizio di rinvio.

ART. 618. — (*Estensione delle norme sul giudizio di primo grado*). — 1. Si osservano in quanto applicabili le disposizioni relative al giudizio di primo grado, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti.

ART. 619. — (*Atti preliminari al giudizio*) — 1. Almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio è notificato avviso all'imputato ricorrente e a quelli che hanno facoltà d'intervenire a norma dell'articolo 616, al responsabile civile, alla

persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, alla parte civile e ai difensori.

ART. 620. — (*Dibattimento*) — 1. Nell'udienza, il presidente o il consigliere da lui delegato fa la relazione della causa indicando i motivi per cui la Corte di cassazione ha annullato la sentenza.

2. Il giudice provvede con ordinanza sulle decisioni inerenti la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.

3. Alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ordinata dalla cassazione o disposta dal giudice, si procede immediatamente. In caso di impossibilità, il dibattimento è sospeso per un termine non superiore a dieci giorni.

4. Nel dibattimento può essere data lettura, anche d'ufficio, di atti del giudizio dinanzi la Corte di cassazione, di quello di primo grado nonché, entro i limiti previsti dall'articolo 511 e seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti.

5. Per la discussione si osservano le disposizioni dell'articolo 523.

ART. 621. — (*Sentenza*) — 1. Per la sentenza si osservano le disposizioni previste al titolo III del libro VII, salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Il giudice ai fini della deliberazione può utilizzare le prove legittimamente acquisite nel dibattimento di primo grado e quelle acquisite ai sensi dell'articolo 507.

ART. 622. — (*Ricorribilità della sentenza del giudice di rinvio*). — 1. Avverso la sentenza del giudice di rinvio può essere proposto ricorso per cassazione ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,52

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*14PDL0050710\*